

COMUNE DI TORVISCOSA

“NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI “

Art 7 commi 6, 6 ter del DLs 165/2001, come introdotti dall'art 32 del DL 223/2006 conv. con L.248/2006 e art. 110 comma 6, D.Ls 267/2000,

ART. 1

1. Il Comune di Torviscosa, per esigenze peculiari e temporanee, cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperienza, estranei all'Amministrazione, attraverso:

- contratti di lavoro autonomo professionale;
- contratti di lavoro autonomo occasionale;
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Sono escluse dalla presente regolamentazione le prestazioni attinenti professioni intellettuali per le quali le norme dettano specifiche discipline.

ART. 2

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti con atto dei Responsabili dei Servizi.

ART. 3

1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Amministrazione e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere accertata preliminarmente, mediante relazione del Responsabile del Servizio interessato o, in mancanza, del Segretario Comunale, l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, che non deve essere superiore al programma di svolgimento del progetto o dell'attività prevista, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- e) la provata competenza dell'incaricato.

2. Il compenso deve essere determinato secondo un criterio di congruità: basato sul contenuto di professionalità e sulla quantità delle prestazioni richieste; oppure riferito alla realizzazione complessiva del progetto o incarico affidato, tenuto conto delle caratteristiche professionali e dell'impegno richiesti per il suo compimento

3. Il ricorso a tali incarichi può essere effettuato esemplificativamente nelle seguenti materie/attività:

- a) in area scientifica, tecnica, culturale, linguistica ed artistica;
- b) assistenza, consulenza, coordinamento di natura organizzativa;
- c) elaborazione, direzione, attuazione e/o coordinamento di progetti speciali a arco temporale determinato, produzione di elaborati specialistici e tecnici (escluse le progettazioni di opere pubbliche);

ART. 4

1. Il Comune individua, nell'ambito del Piano Risorse e Obiettivi anche a mezzo della competenza gestionale dei Responsabili dei Servizi, o mediante altro atto deliberativo della Giunta Comunale, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'art. 1.

Art. 5

1. Il Comune individua i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso:

- a) procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali ed eventuale successivo colloquio secondo la disciplina di cui ai successivi articoli 6 e 7;
- b) in alternativa, mediante ricerca e trattativa diretta, nei casi previsti dall'art. 8.

Art. 6

1. Il Comune, a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, emette un bando che stabilisce i requisiti, i criteri di valutazione, l'eventuale previsione di colloquio e i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae e da eventuale altra documentazione che gli venga richiesta al fine di provare il possesso dei requisiti richiesti.
2. Il Bando è pubblicato all'albo comunale e sul sito informatico del Comune.

Art. 7

1. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una Commissione tecnica, composta dal Responsabile del Servizio interessato al conferimento dell'incarico, da un componente da questi prescelto, nonché da eventuali membri aggiuntivi esperti, se ritenuto necessario dal responsabile stesso.
2. La Commissione elabora per ciascun curriculum un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore, da 1 a 10 (1, valore più basso, 10, valore più alto).
3. Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, la Commissione predispone una graduatoria che, nel caso di successivo eventuale colloquio, ha natura provvisoria; negli altri casi rappresenta la graduatoria finale di merito.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno punti 5.
5. La Commissione attribuisce all'esito di ciascun colloquio un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore secondo quanto stabilito dal bando.
6. Al termine del colloquio, la Commissione predispone la graduatoria finale di merito.
7. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari, fino ad esaurimento.
8. Nel caso di selezioni effettuate ai sensi dell'art. 6, senza la previsione di colloquio, la valutazione può essere effettuata direttamente dal Responsabile del Servizio.

Art. 8

1. Il Responsabile del Servizio può procedere, mediante trattativa diretta, alla ricerca del soggetto cui conferire l'incarico, qualora ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) il compenso complessivo previsto sia pari o inferiore a 20.000,00 Euro;
 - b) le caratteristiche professionali dell'incarico siano tali da richiedere una particolare fiduciarità ed un particolare "intuitus personae".
 - c) nel caso in cui sia andata deserta la selezione di cui all'art. 5 comma 1 lett. a).
2. Il soggetto individuato deve essere in possesso dei requisiti professionali e/o culturali e della necessaria esperienza richiesti per lo svolgimento soddisfacente dell'incarico. Egli dovrà trasmettere il curriculum e ogni eventuale ulteriore documentazione atta a provare il possesso dei requisiti.

Art. 9

1. I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi:
 - durata della collaborazione;
 - luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - oggetto della prestazione;
 - compenso della collaborazione.
3. Il pagamento del compenso, a seguito di verifica circa la regolarità delle prestazioni rese, avviene entro 30 giorni dalla conclusione dell'incarico, salvo diverse modalità temporali pattuite nel disciplinare di incarico.

Art. 10

1. Gli affidamenti di incarichi ai sensi del presente regolamento sono altresì soggetti alle norme vigenti in materia.